

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3855

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCOTTO, NICCHI, DURANTI, COSTANTINO,
FRANCO BORDO, PLACIDO**

Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, destinazione delle risorse all'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e all'istituzione del reddito minimo garantito, nonché deleghe al Governo per il riordinamento delle prestazioni assistenziali e della disciplina degli ammortizzatori sociali

Presentata il 24 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riformare alcune norme che regolano l'imposta sulle successioni e donazioni apportando, in particolare, modifiche al decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 e al testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, che hanno ripristinato la relativa

normativa abrogata dal Governo Berlusconi con la legge n. 383 del 2001, meglio conosciuta come « Tremonti-bis ».

La filosofia generale di questa proposta di legge è prevedere che l'imposta — mantenendo le agevolazioni per i trasferimenti di valore medio o medio basso a favore degli eredi — sia maggiore per i trasferimenti a favore dei beneficiari dei beni

ereditati di valore medio o alto. Le attuali norme, infatti, prevedono franchigie troppo alte (1 milione di euro per erede, coniuge e parenti in linea retta) e imposizioni troppo basse (del 4 per cento per le stesse tipologie di beneficiari, del 6 per cento per i parenti fino al quarto grado e dell'8 per cento per gli altri soggetti).

A tale fine la presente proposta di legge prevede che oltre la soglia di 5 milioni di euro di beni ereditati la somma eccedente subisca un'imposizione fiscale triplicata rispetto a quella ordinaria. Inoltre prevede la revoca dell'esenzione dall'imponibile sull'eredità dei titoli di Stato, che quindi saranno assoggettati alla medesima imposizione fiscale degli altri beni ereditati.

Con tali previsioni la proposta di legge – salvaguardando i beni ereditati e donati di valore medio o basso e riferibili, evidentemente, a ceti medi e popolari – intende da una parte dare attuazione all'articolo 53 della Costituzione laddove sancisce che il sistema fiscale debba essere improntato a criteri di progressività e dall'altra – grazie a una maggiore imposizione fiscale sui lasciti ereditari più alti – assicurare maggiori risorse da destinare alle politiche pubbliche, realizzando, in tal modo, una più equa politica di distribuzione della ricchezza. Un terzo motivo, non meno importante, per approvare la presente proposta di legge è rappresentato dalla mobilità sociale che sarebbe generata da un aumento dell'imposizione fiscale dei beni trasferiti, per eredità, ai componenti delle classi di reddito medio-alte e che invece, proprio a causa dei meccanismi attuali, è fortemente limitata.

Infatti, l'attuale meccanismo di trasmissione della ricchezza per via ereditaria – unito a una bassa o parziale imposizione fiscale – favorisce eccessivamente e inopportuna le classi di reddito più alte, rappresentando una delle forme maggiori di disuguaglianza e di immobilità sociale del nostro tempo. La legislazione italiana, con la sua franchigia di esenzione troppo alta (pari a 1 milione di euro per erede), a percentuali di imposizione fiscale troppo basse per gli eredi fino al quarto grado (pari al 6 per cento) e pari all'8 per cento

per gli altri soggetti e la mancata previsione di un'imposizione fiscale a carico di valori molto più alti (ad esempio, sopra i 5 milioni di euro), si attesta fra le più generose a livello europeo ove le imposte sulla successione e donazione hanno un'aliquota a doppia cifra (la Germania il 50 per cento, la Gran Bretagna il 40 per cento).

Il lavoro dell'economista francese Thomas Piketty *Il capitale nel XXI secolo* ha evidenziato che non solo l'esigua imposizione fiscale sui beni trasferiti per successione è fonte di stagnazione della mobilità sociale, ma che accresce (e non si limita a perpetuarle) le disuguaglianze. Infatti il rendimento del capitale è superiore (almeno di quattro o cinque volte) all'attuale tasso di crescita e questo produce un oggettivo aumento delle disuguaglianze: i percettori di patrimoni migliorano la loro condizione economica e sociale a una velocità molto più alta di chi percepisce redditi da lavoro. Ad esempio, secondo la Banca d'Italia le modifiche all'imposta di successione intervenute nel nostro Paese tra il 1999 e il 2001 (con le leggi n. 488 del 1999 del Governo D'Alema, n. 342 del 2000 del Governo Amato e n. 383 del 2001 del Governo Berlusconi), hanno portato dal 32 per cento al 40 per cento la percentuale di famiglie ricche che lasciano un'eredità e dal 26 per cento al 31 per cento quella delle famiglie povere. Questo significa che a causa di tali riforme sono aumentate le disuguaglianze. Afferma testualmente Piketty: «La stagnazione della popolazione – e ancora di più la sua diminuzione – accresce il peso del capitale accumulato dalle generazioni precedenti. E lo stesso vale per la stagnazione economica. Con una crescita debole è abbastanza plausibile che il tasso di rendimento da capitale superi nettamente il tasso di crescita, condizione prima e determinante per una gravissima disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza a lungo termine». Questo comporta, ricorda ancora Piketty «il possibile ritorno del fenomeno a lungo termine dell'eredità i cui effetti si stanno già facendo sentire in

Europa, e che, nel caso, potrebbero estendersi ad altre parti del mondo ».

Va ricordato, inoltre, che negli ultimi trenta anni abbiamo assistito a una riduzione significativa, anzi si potrebbe definire spettacolare, dell'imposizione fiscale sulla successione in tutto il mondo, come del resto dimostra l'imponente base di dati messa a disposizione dallo stesso economista francese: il tasso marginale superiore dell'imposta di successione è passato negli Stati Uniti d'America (USA) dal 77 per cento (1976) al 35 per cento (2013) e in Gran Bretagna dal 75 per cento (1976) al 40 per cento (2013). In Italia nel 2001 il Governo Berlusconi (influenzato da un'analoga decisione assunta, lo stesso anno, dal Presidente americano Bush) provvedeva, di fatto, a cancellare l'imposta, dopo il percorso di graduale riduzione delle aliquote che i Governi D'Alema nel 1999 con la legge n. 488 e Amato nel 2000 con la legge n. 342, avevano intrapreso. Sarà il Governo Prodi, nel 2006 con il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, a ripristinarla. Anche negli USA il Presidente Bush *junior* nel 2001 aveva previsto che, per tappe successive, la sua completa cancellazione che si sarebbe perfezionata nel 2010, ma il nuovo Presidente Obama, eletto nel 2009, ha bloccato *in extremis* tale riforma di carattere regressivo. Va ricordato che centoventi tra le persone più ricche degli USA (da Bill Gates a Warren Buffet, da Rockefeller *junior* a George Soros) firmarono, contro la riforma di Bush del 2001 un appello pubblicato su *The New York Times* con il quale dichiararono: « Togliere la tassa sulla successione arricchirebbe gli eredi dei miliardari americani, mentre renderebbe la vita ancora più difficile alle famiglie che fanno fatica a sbarcare il lunario. I milioni di dollari che si perderebbero dovrebbero essere inevitabilmente compensati o aumentando le tasse su categorie meno fortunate o tagliando la spesa pubblica su capitoli come la previdenza sociale, quella sanitaria, la protezione ambientale o altri programmi go-

vernativi molto importanti per il benessere della nostra nazione ».

Dunque una modifica dell'imposizione fiscale sulla successione – con l'accentuazione delle aliquote sui trasferimenti di valore più elevato unita a un abbassamento delle franchigie – risponderrebbe a quattro obiettivi importanti:

1) favorire sul lungo periodo una più significativa mobilità sociale;

2) ridurre le disuguaglianze;

3) limitare l'effetto perverso dell'immobilizzazione dei capitali in patrimoni e in rendite invece del loro utilizzo per gli investimenti economici e produttivi;

4) aumentare la capacità di spesa pubblica per i servizi sociali a favore dei cittadini. Un'imposta di successione con un'adeguata aliquota (molto superiore a quella più alta) per i trasferimenti di beni milionari è dunque un'esigenza di giustizia sociale, di mobilità sociale e di buon funzionamento dell'economia. Un liberale come Luigi Einaudi scriveva che « esiste l'esigenza di non creare un privilegio a favore di chi non ha fatto nulla, di chi si contenta di godere nell'ozio la fortuna ereditata ». Un'equa imposta sulla successione è dunque anche un modo per arginare il privilegio e per favorire chi investe ricchezza e patrimoni nell'economia reale, nell'attività di impresa e nella produzione.

La proposta di legge provvede (articolo 1, comma 1) a sostituire, rimodulandole, le attuali aliquote previste dall'articolo 2, commi 48 e 49, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, abbassando la franchigia dall'attuale milione di euro a 500.000 euro e innalzando l'imposizione fiscale dal 4 al 7 per cento per il coniuge e i parenti in linea retta, dal 6 all'8 per cento per i fratelli e le sorelle, dal 6 al 10 per cento su tutto il valore ereditato per i parenti fino al quarto grado e affini in linea retta e dall'8 al 15 per cento su tutto il valore ereditato da altri soggetti. Le stesse modifiche sono apportate alle aliquote relative all'imposizione sulle donazioni. Inoltre è previsto, con un comma aggiuntivo, che per un valore ereditato superiore a 5

milioni di euro l'imposizione fiscale ordinaria sia triplicata.

Con il comma 2, abrogando le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 346 del 1990, si comprendono nell'asse attivo ereditario i titoli del debito pubblico, tra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, tutti gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto.

Al comma 3 si prevede che, entro il limite massimo di 4 miliardi di euro annui, le risorse rivenienti dall'attuazione delle predette disposizioni, opportunamente accertate, affluiscano nell'ambito di

un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e nella misura del 50 per cento al finanziamento del reddito minimo garantito disciplinato dagli articoli da 2 a 12 della presente proposta di legge, che sono stati redatti a seguito di un lavoro importante e impegnativo realizzato dalla società civile, discusso in decine e decine di assemblee pubbliche, che ha trovato il consenso di oltre 50.000 elettori e di oltre 170 tra associazioni e comitati e portato all'attenzione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

« 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere ».

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

3. Entro il limite massimo di 4 miliardi di euro annui, le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per essere destinate, nella misura del 50 per cento, al finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e nella misura del 50 per cento al finanziamento del reddito minimo

garantito disciplinato dagli articoli da 2 a 12 della presente legge.

ART. 2.

1. Al fine di dare attuazione al diritto fondamentale sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, è istituito il reddito minimo garantito.

2. Il reddito minimo garantito ha lo scopo di contrastare la marginalità, di garantire la dignità della persona e di favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto della disuguaglianza e dell'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.

3. Le prestazioni del reddito minimo garantito costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento per l'attuazione del presente articolo e degli articoli 3 e seguenti.

ART. 3.

1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:

a) « reddito minimo garantito »: l'insieme di forme reddituali dirette e indirette che mirano ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa; le forme reddituali dirette consistono nell'erogazione di

somme di denaro, quelle indirette nell'erogazione di beni e di servizi in forma gratuita o agevolata da parte dello Stato e di enti territoriali, enti pubblici e privati convenzionati;

b) «centri per l'impiego»: gli uffici territoriali costituiti ai sensi del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150;

c) «nucleo familiare»: l'insieme delle persone che dividono una medesima abitazione e che, indipendentemente dalla composizione anagrafica, hanno una relazione di coniugio o di tipo genitoriale;

d) «lavoratori autonomi»: i lavoratori che prestano attività lavorativa senza vincoli di subordinazione e che sono titolari di partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

e) «lavoratori a tempo parziale»: i lavoratori che prestano attività di lavoro subordinato con un orario di lavoro inferiore a quello normale fissato dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi.

ART. 4.

1. Il reddito minimo garantito, in relazione alla sua forma reddituale diretta, consiste nell'erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita delle famiglie degli impiegati e degli operai elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. La persona ammessa a beneficiare del reddito minimo garantito riceve, altresì, un contributo parziale o integrale per fronteggiare le spese impreviste, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Le somme di cui al comma 1 sono ricalcolate secondo i coefficienti di cui all'allegato A annesso alla presente legge,

in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del beneficiario.

4. L'erogazione in denaro del reddito minimo garantito per ogni nucleo familiare è pari alla somma di cui al comma 1, maggiorata secondo i coefficienti di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4, disciplina le modalità di erogazione in caso di presenza di minori o di più aventi diritto all'interno del nucleo familiare, assicurando il principio di pari trattamento tra i coniugi e tra tutti gli aventi diritto.

5. Le prestazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili dai soggetti beneficiari con altri trattamenti di sostegno del reddito aventi natura previdenziale, compresi i trattamenti di cassa integrazione guadagni, nonché con gli altri trattamenti assistenziali erogati dallo Stato indicati nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

6. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili né trasmissibili a terzi.

7. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 2 e seguenti, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l'impiego. La domanda per la concessione del reddito minimo garantito deve essere presentata al centro per l'impiego del luogo di residenza del richiedente. Il centro per l'impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adesione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4, disciplina le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l'impiego.

ART. 5.

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito coloro che, al momento della presentazione della domanda per l'accesso

alle prestazioni di cui all'articolo 4, sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;

b) iscrizione ai centri per l'impiego, salvo che si tratti di lavoratori autonomi, di lavoratori a tempo parziale o di lavoratori che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) reddito personale imponibile non superiore a 8.000 euro nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza;

d) reddito del nucleo familiare in cui il soggetto richiedente è inserito non superiore all'ammontare stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4. A tale fine il regolamento prevede, comunque, un ragionevole bilanciamento tra il carattere individuale dell'attribuzione e i criteri di equità e solidarietà sociale;

e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;

f) non essere in possesso a livello individuale di un patrimonio mobiliare o immobiliare superiore a quanto stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4. Il regolamento assicura che nella determinazione della soglia patrimoniale oltre la quale si perde il diritto al reddito minimo garantito non si tenga conto della proprietà di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale del beneficiario, né degli altri beni mobili o immobili necessari alla soddisfazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 2.

ART. 6.

1. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida

per il riconoscimento e per l'erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

2. Le linee guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:

a) garantire la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti e con i soggetti privati interessati, sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma, rotaia e metropolitano;

b) favorire la fruizione di attività e di servizi di carattere culturale, ricreativo o sportivo;

c) contribuire al pagamento delle forniture di pubblici servizi;

d) garantire la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici;

e) erogare contributi per ridurre l'incidenza del costo della locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale sul reddito dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 5, titolari del contratto di locazione;

f) garantire la gratuità delle prestazioni sanitarie;

g) erogare somme in denaro aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 4, tenuto conto delle particolari esigenze di protezione e di sostegno nei differenti contesti territoriali.

3. Le regioni che intendono partecipare al raggiungimento degli obiettivi definiti nelle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo, di concerto con i comuni e con gli enti locali, stabiliscono un piano d'azione annuale e un piano d'azione triennale, nel quale definiscono la platea dei beneficiari e il contenuto dei diritti da garantire che eccedono i livelli essenziali di cui all'articolo 4.

ART. 7.

1. Il provvedimento di concessione del reddito minimo garantito ha una durata di dodici mesi. Alla scadenza del periodo indicato, il beneficiario che intende continuare a percepire il reddito minimo garantito è tenuto a presentare una nuova domanda al centro per l'impiego competente con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente al centro per l'impiego, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 4, ogni variazione della propria situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale rilevante ai fini dell'erogazione del reddito minimo garantito.

ART. 8.

1. Nel caso in cui uno dei beneficiari di cui all'articolo 5, comma 1, all'atto della presentazione della domanda o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 4 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato.

2. Il beneficiario decade dal diritto al reddito minimo garantito al compimento di sessantacinque anni di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 4 opera nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma e, comunque, qualora percepisca un reddito imponibile superiore al limite di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

4. La decadenza opera, altresì, nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. La decadenza di cui al comma 4 non opera in caso di non congruità della proposta di impiego, qualora la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

6. In caso di rifiuto, di sospensione o di decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 4 i centri per l'impiego rendono un provvedimento motivato da notificare all'interessato. Gli atti riguardanti tutte le controversie relative alla presente legge sono esenti da imposte, tasse e oneri comunque denominati.

ART. 9.

1. Il reddito minimo garantito è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito di comunicazione del centro per l'impiego competente.

2. Al fine di cui al comma 1 sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme necessarie, con congruaggio, alla fine di ogni esercizio finanziario, sulla base di specifica rendicontazione.

3. Per il finanziamento del reddito minimo garantito di cui all'articolo 4, al fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, affluiscono, oltre che le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 1 e 2, anche le dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.

ART. 10.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto

legislativo per il riordinamento della disciplina delle prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, di cui all'allegato B annesso alla presente legge, secondo il seguente principio e criterio direttivo: assicurare la compatibilità di tali prestazioni con il reddito minimo garantito previsto dalla presente legge.

ART. 11.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina degli ammortizzatori sociali, secondo il seguente principio e criterio direttivo: introdurre un sussidio unico di disoccupazione, esteso a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e dall'anzianità contributiva o assicurativa.

ART. 12.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a stabilire le modalità di determinazione del compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi ad oggetto una prestazione lavorativa, inclusi quelli di natura parasubordinata e quelli con contenuto formativo.

2. Il salario base dei lavoratori dipendenti e parasubordinati non può essere determinato in misura tale che il reddito del lavoratore risulti inferiore a quello che risulterebbe dall'applicazione del compenso orario minimo di cui al comma 1.

ALLEGATO A
(Articolo 4, commi 3 e 4)

| <i>Coefficienti di maggiorazione del reddito minimo garantito in base al numero di familiari a carico</i> | | |
|---|---------------------|--------------------------|
| <i>Numero di componenti</i> | <i>Coefficiente</i> | <i>Beneficio erogato</i> |
| 1 | 1 | 600 |
| 2 | 1,66 | 1.000 |
| 3 | 2,22 | 1.330 |
| 4 | 2,72 | 1.630 |
| 5 | 3,16 | 1.900 |

ALLEGATO B

(Articoli 4, comma 5, e 10, comma 1)

| <i>Prestazioni assistenziali erogate dallo Stato oggetto di riordino</i> | |
|--|---|
| <i>Denominazione della misura</i> | <i>Riferimento legislativo</i> |
| Assegno sociale | Legge n. 335 del 1995 |
| Pensione sociale | Articolo 26 della legge n. 153 del 1969 |
| Assegno ai nuclei familiari numerosi | Articolo 65 della legge n. 448 del 1998 |
| Assegno di maternità di base | Articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 |
| Pensione di inabilità | Legge n. 118 del 1971 |
| Indennità di frequenza | Legge n. 118 del 1971 |
| Assegno di invalidità | Legge n. 118 del 1971 |
| Pensione per i ciechi | Legge n. 66 del 1962 |
| Pensione per i sordi | Legge n. 381 del 1970 |
| <i>Social card</i> minori | Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 |
| <i>Social card</i> anziani | Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 |

